



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE DI CORIO

DETERMINAZIONE

AREA TECNICA

N. 50

del 21/05/2024

OGGETTO :

**CANONI ENERGIA ELETTRICA PER LE
PROPRIETA' COMUNALI. CODICE CIG: B1BF6F863A**

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 comma 4 del Regolamento Comunale dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/2013, il sottoscritto esercita il controllo di regolarità amministrativa del presente atto apponendo la sottoscrizione in calce al presente provvedimento;

Successivamente:

PREMESSO

- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- che il Bilancio di Previsione 2024-2026 è stato approvato da parte del Consiglio Comunale nella seduta del 22.12.2023 con deliberazione n. 58, a seguito dell'approvazione del DUP per il periodo 2024-2026 con deliberazione n.57;
- che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 22.02.2024 è stata approvata la prima variazione al bilancio di previsione 2024/2026, competenza del consiglio comunale (art.175, comma 2 del testo unico degli enti locali, n. 267/2000);
- che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18.04.2024 è stata approvata la seconda variazione al bilancio di previsione 2024/2026, competenza del consiglio comunale (art.175, comma 2 del testo unico degli enti locali, n. 267/2000);

Richiamati in merito alla competenza ad assumere il presente provvedimento:

- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi;

Atteso che l'adozione del presente atto compete al Responsabile del servizio ai sensi dell'art.107 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che, in merito alla competenza ad assumere il presente provvedimento, con decreto del Sindaco n. 8 del 21/05/2022, che qui viene richiamato, il sottoscritto è stato nominato Responsabile di Area, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

Considerato che risulta necessario affidare la fornitura dell'energia elettrica per le proprietà comunali al fine di garantirne sicurezza e normale uso;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 7, del DL n. 95/2012 dispone, in capo alla quasi totalità degli enti appartenenti alla P.A. (compresi i Comuni) l'utilizzo obbligatorio delle convenzioni e degli accordi quadro CONSIP per l'approvvigionamento di alcuni beni e servizi rilevanti, ossia energia elettrica, gas, carburante, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile ed alcune tipologie di autoveicoli. Il comma 7 prevede una deroga a tale obbligo, disponendo che "È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle

convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali”;

- il Decreto Aiuti quater interviene su tale comma, riducendo la soglia di ribasso in presenza della quale gli enti locali possono agire autonomamente con riferimento ai servizi di telefonia (dal 10 al 5%) e agli acquisti di carburanti, energia elettrica e gas (dal 3 al 2%);

In particolare è richiesto che l’offerta, rispetto alla convenzione Consip 2023 EE21 – Lotto 1 Valle d’Aosta, Piemonte, abbia un corrispettivo inferiore di almeno il 2% come prevede la normativa vigente sopracitata;

Considerato che la ditta “CIP LOMBARDIA S.r.l.” con sede in via Giovanni Candolini n. 32 – 20137 (MI), C.F. e P.IVA 09328470159, si è resa disponibile ad effettuare la fornitura in parola e che la stessa è presente sulla piattaforma “Traspare”;

Richiamato l’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023 che recita: “Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Preso atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Visto l’articolo 1, comma 501, della Legge 208/2015 che ha modificato l’articolo 3, comma 23-ter, del D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, il quale autorizza gli enti di qualsiasi dimensione ad effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro;

Richiamato l’art. 192 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

Visto l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130, della L. 145/2018, il quale prevede l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) di cui all’art. 328, comma 1, del Regolamento ex D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, solo per gli acquisti superiori a 5.000 euro ed inferiori alla soglia di rilievo comunitario;

Vista la richiesta di preventivo prot. n. 2581 del 14/05/2024 caricata sul portale Traspare con la quale si richiedeva l’approvvigionamento di energia elettrica per le proprietà comunali alla ditta “CIP LOMBARDIA S.r.l.” con sede in via Giovanni Candolini n. 32 – 20137 (MI), C.F. e P.IVA 09328470159;

Visto il preventivo Prot. 2563 del 20/05/2024 pervenuto sul portale Traspare da parte della “CIP LOMBARDIA S.r.l.” con la quale la stessa offre uno sconto del 10% rispetto a quanto previsto dalla convenzione “Consip 2023 EE21 – Lotto 1 Valle d’Aosta, Piemonte” e quindi rispettando ampiamente i disposti di Legge;

Valutato necessario impegnare la cifra di € 24.590,16 oltre IVA al 22% pari ad € 5.409,84 per un totale di € 30.000,00;

Ritenuto di dover provvedere all’affidamento incarico e conseguente impegno di spesa;

Accertata:

- la regolarità dei versamenti contributivi I.N.P.S. e I.N.A.I.L. come risulta dal DURC prot. n. INPS_39584998 del 07/02/2024 valevole fino al 06/06/2024;
- la tracciabilità dei flussi finanziari, come risulta dalla dichiarazione prodotta in data 07/03/2011;
- l'acquisizione del codice CIG n. B1BF6F863A ai sensi della Legge 13/8/2010 n. 136 e art. 6 del D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito nelle Legge 217/2010;

Visto l'art. 183 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di affidare per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, alla Ditta "CIP LOMBARDIA S.r.l." con sede in via Giovanni Candolini n. 32 – 20137 (MI), C.F. e P.IVA 09328470159, l'approvvigionamento di energia elettrica per le proprietà comunali per una spesa presunta di € 24.590,16 oltre IVA al 22% pari ad € 5.409,84 per un totale di € 30.000,00;

Di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i, quanto segue:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la normale funzionalità delle proprietà comunali con la fornitura dell'energia elettrica;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento della fornitura dell'energia elettrica per le proprietà comunali;
- l'acquisto viene perfezionato tramite corrispondenza;

Di imputare la spesa complessiva di € 30.000,00 sui seguenti capitoli:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO/EURO
01.06.1 – cap. 260.99	Ufficio Tecnico – utenze e canoni	13.000,00
12.09.1 – cap. 970.99	Cimiteri comunali – utenze e canoni	1.000,00
14.02.1 – cap. 1005.99	Fiere e mercati Utenze	1.000,00
12.03.1 – cap. 908.99	Punto incontro anziani comunale – utenze e canoni	1.000,00
04.02.1 – cap. 470.99	Gestione scuole elementari – utenze e canoni	4.000,00
04.01.1 – cap. 430.99	Gestione scuole materne – utenze e canoni	4.000,00
04.02.1 – cap. 500.99	Gestione scuola media – utenze e canoni	3.000,00
12.05.1 – cap. 916.99	Gestione distretto socio-sanitario – utenze e canoni	3.000,00

Di dare atto che la Ditta ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all'art. 1, comma 9 della Legge 06/11/2012, n. 190 e s.m.i. e del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Corio e per le finalità in essa previste;

Di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

Di trasmettere il presente atto alla ditta "CIP LOMBARDIA S.r.l." con sede in via Giovanni Candolini n. 32 – 20137 (MI);

Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione Albo on-line, per la durata di quindici giorni consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Si dà atto che l'istruttoria è stata curata dall'Ufficio Tecnico e che il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area TECNICA, NICOLINTI Antonio.

Il sottoscritto attesta, altresì, la compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Firmato digitalmente

NICOLINTI Antonio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Corio, li 30/05/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

NICOLINTI Antonio